

Gazzetta ufficiale

L 440

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno
9 dicembre 2021

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2172 della Commissione, dell'8 dicembre 2021, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ⁽¹⁾** 1

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2021/2173 della Commissione, dell'8 dicembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di trattamento delle acque reflue, le pompe di sentina azionate elettricamente, la targhetta del costruttore e la capacità di massimo carico delle unità di piccole dimensioni ⁽¹⁾** 6

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019)** 11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2172 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2021

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (5) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra) e nei pressi di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra) e sono stati confermati il 24 novembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire (Inghilterra), ed è stato confermato il 25 novembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (7) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra), ed è stato confermato il 26 novembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (8) Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.
- (9) Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio e alle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (11) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.30 sono inserite le seguenti zone GB-2.31, GB-2.32, GB-2.33 e GB-2.34:

«GB Regno Unito	GB-2.31	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		24.11.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		24.11.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		24.11.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		24.11.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		24.11.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		24.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		24.11.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		24.11.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		24.11.2021	
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		24.11.2021		
	GB-2.32	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		24.11.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		24.11.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		24.11.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		24.11.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		24.11.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		24.11.2021	
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti		POU-LT20	N, P1		24.11.2021		
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti		HEP	N, P1		24.11.2021		

		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		24.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		24.11.2021	
GB-2.33		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		25.11.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		25.11.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		25.11.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		25.11.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		25.11.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		25.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		25.11.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		25.11.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		25.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		25.11.2021	
	GB-2.34		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		26.11.2021
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		26.11.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		26.11.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		26.11.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		26.11.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		26.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		26.11.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		26.11.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		26.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		26.11.2021»;	

b) nella parte 2, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.30 sono inserite le seguenti descrizioni delle zone GB-2.31, GB-2.32, GB-2.33 e GB-2.34:

«Regno Unito	GB-2.31	in prossimità di Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.32 e W1.50
	GB-2.32	in prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.22 e W1.44
	GB-2.33	in prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire, in Inghilterra: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.77 e W1.12
	GB-2.34	in prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.23 e W1.42»;

2) nell'allegato XIV, nella parte 1, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la zona GB-2.30 sono inserite le seguenti zone GB-2.31, GB-2.32, GB-2.33 e GB-2.34:

«GB Regno Unito	GB-2.31	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		24.11.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		24.11.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		24.11.2021	
	GB-2.32	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		24.11.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		24.11.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		24.11.2021	
	GB-2.33	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		25.11.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		25.11.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		25.11.2021	
	GB-2.34	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		26.11.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		26.11.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		26.11.2021».	

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2173 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di trattamento delle acque reflue, le pompe di sentina azionate elettricamente, la targhetta del costruttore e la capacità di massimo carico delle unità di piccole dimensioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato I della medesima direttiva.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 ⁽³⁾ la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I della medesima direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, abrogata dalla direttiva 2013/53/UE.
- (3) Con la suddetta decisione di esecuzione si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua, a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

⁽⁴⁾ Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 87 del 13.3.2015, pag. 1).

- (4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto le norme armonizzate seguenti: EN ISO 8849:2018 sulle pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua, il cui riferimento è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione ⁽⁶⁾; EN ISO 14946:2001/AC:2005 sulla capacità di massimo carico, il cui riferimento è stato pubblicato nella comunicazione 2018/C 209/05 della Commissione ⁽⁷⁾. Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate seguenti: EN ISO 8849:2021 e EN ISO 14946:2021.
- (5) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha anche elaborato le nuove norme armonizzate EN ISO 8099-2:2021 sui sistemi di trattamento delle acque reflue e EN ISO 14945:2021 sulla targhetta del costruttore.
- (6) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità delle norme elaborate o riviste dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.
- (7) La norma EN ISO 8099-2:2021 specifica i requisiti per la progettazione, la costruzione e l'installazione di sistemi di trattamento delle acque reflue su unità di piccole dimensioni.
- (8) La norma EN ISO 8849:2021 specifica i requisiti per le pompe di sentina azionate elettricamente destinate a essere utilizzate nella rimozione dell'acqua di sentina.
- (9) La norma EN ISO 14945:2021 specifica i requisiti per la visualizzazione uniforme delle informazioni esposte sulla targhetta del costruttore di unità di piccole dimensioni.
- (10) La norma EN ISO 14946:2021 specifica gli elementi da includere nel carico massimo delle unità di piccole dimensioni, senza superare i limiti stabiliti da altre norme quanto a stabilità, bordo libero, galleggiamento e prevenzione contro le cadute in mare. Stabilisce inoltre i requisiti relativi ai posti a sedere e alle aree disponibili per i componenti dell'equipaggio.
- (11) Le norme EN ISO 8099-2:2021, EN ISO 8849:2021, EN ISO 14945:2021 e EN ISO 14946:2021 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato I, parte A, della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (12) La norma EN ISO 8849:2021 sostituirà la norma EN ISO 8849:2018. La norma EN ISO 14946:2021 sostituirà la norma EN ISO 14946:2001/AC:2005.
- (13) È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme EN ISO 8849:2018 e EN ISO 14946:2001/AC:2005 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni rivedute delle norme armonizzate EN ISO 8849:2018 e EN ISO 14946:2001/AC:2005, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.
- (15) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE. È opportuno che i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 8099-2:2021, EN ISO 8849:2021, EN ISO 14945:2021 e EN ISO 14946:2021 siano inclusi in tale allegato. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN ISO 8849:2018 sia soppresso da tale allegato.

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione, del 4 giugno 2019, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 106).

⁽⁷⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 209 del 15.6.2018, pag. 137).

- (16) Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE che sono ritirati dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN ISO 14946:2001/AC:2005 sia incluso in tale allegato.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919.
- (18) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificata:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 9 giugno 2022.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificato:

- 1) la voce 8 è soppressa;
- 2) sono aggiunte le voci seguenti:

N.	Riferimento della norma
«40.	EN ISO 8099-2:2021 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di scarico - parte 2: Sistemi di trattamento delle acque reflue
41.	EN ISO 8849:2021 Unità di piccole dimensioni - Pompe di sentina azionate elettricamente
42.	EN ISO 14945:2021 Unità di piccole dimensioni - Targhetta del costruttore
43.	EN ISO 14946:2021 Unità di piccole dimensioni - Capacità di massimo carico».

ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è aggiunta la voce seguente:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«36.	EN ISO 14946:2001 Unità di piccole dimensioni - Capacità di massimo carico EN ISO 14946:2001/AC:2005	9 giugno 2022».

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169 del 25 giugno 2019)

Articolo 3, punto 11), pagina 12:

anziché: «11) “fornitore di servizi di logistica”: qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno uno dei due servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali definiti all'articolo 2, punto 1 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³¹⁾, i servizi di consegna dei pacchi come definiti all'articolo 2, punto 2 del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾, nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci.

⁽³¹⁾ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

⁽³²⁾ Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).».

leggasi: «11) “fornitore di servizi di logistica”: qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³¹⁾, i servizi di consegna dei pacchi come definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾, nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci;

⁽³¹⁾ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

⁽³²⁾ Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT